




Comune dell'Aquila



Settore Ricostruzione Privata Centro
e Frazioni

Città dell'Aquila

Prot n° 0082801 del 01/08/2019

INTERNA

CIRCOLARE COMUNE DI L'AQUILA n. 6/2019

Oggetto: chiarimenti in merito alla stipula dei contratti e alla contabilizzazione dei lavori alla luce della legge 6 agosto 2015 n. 125 e del D.lgs. 50/2016. Nuove disposizioni in merito alla *determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito* (art. 67 *quater* comma 8 lettera “d” del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012).

1

Premesso che:


con la disposizione protocollo n. 57623 del 07/09/2012 il dirigente pro tempore del Dipartimento per la Ricostruzione aveva inteso disciplinare al punto 1 le modalità per la stipulazione dei contratti e per la contabilizzazione dei lavori.

Tale disposizione era emanata nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 67 *quater* comma 9 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012 e in relazione all'allora vigente decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Alla luce delle modifiche introdotte dal vigente decreto legislativo 50/2016 (codice dei contratti pubblici) si ritiene necessario modificare tale disposizione secondo quanto di seguito indicato.

Considerato che:

l'interpretazione autentica di cui all'art. 3 *ter* del decreto legge 5/8/2010 n. 125 coordinato con la legge di conversione 1/10/2010 n. 163 stabilisce che *i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d)*



Comune dell'Aquila

ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.);

la legge 6 agosto 2015 n. 125 contiene all'art. 11 le *Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.*

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è stato sostituito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);

L'ANAC nel parere protocollo n. 68390 del 29/04/2016, recita *...è chiara, quindi, la finalità perseguita dal legislatore con la disposizione in esame, volta a garantire che in relazione ai contratti stipulati ai fini della ricostruzione, anche di natura privata (ai sensi dell'art. 3 ter decreto legge n. 125/2010 convertito in legge n. 163/2010) e non soggetti alla disciplina in materia di contratti pubblici, vengano rispettate le prescrizioni contenute nel citato art. 11, legge n. 125/2015, poste a garanzia dei principi di legalità e trasparenza, trattandosi di opere eseguite con contributi pubblici, soggette per tale motivazione (anche) agli obblighi di tracciabilità ed alle verifiche della Corte dei Conti.*

Il vigente codice dei contratti pubblici in merito alla modalità di stipula dei contratti prevede all'articolo 59 comma 5-bis che *in relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.*

2


Richiamati:

il decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione* che definisce al capo IV (controllo amministrativo contabile) le modalità per la contabilizzazione delle lavorazioni.

L'articolo 67 *quater* comma 8 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012:

8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di nullità e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le seguenti informazioni:

a) identità del professionista e dell'impresa



Comune dell'Aquila

- b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonché la certificazione antimafia e di regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
- c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori commissionati;
- d) determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito;
- e) modalità e tempi di consegna;
- f) dichiarazione di volere procedere al subappalto dell'esecuzione dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e l'identità del subappaltatore.


L'articolo 11 comma 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125:

1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo 67 quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, devono contenere, a pena di nullità, le informazioni di cui alle lettere a) , b) , c) , d) , e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto, nonché sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta lettera e) , e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della certificazione antimafia di cui all'articolo 67 -quater, comma 8, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è consentito il ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente garantisce la regolarità formale dei contratti e a tale fine trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle prefetture-Uffici territoriali del Governo. Si applica l'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3

DISPONE

- 1) che i contratti per l'esecuzione dei lavori di riparazione e/o ricostruzione post sisma del 06/04/2009, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, siano redatti in conformità alle disposizioni in premessa richiamati e che la *determinazione e modalità di pagamento del corrispettivo pattuito* sia stabilita in conformità all'articolo 59 comma 5-bis del codice dei contratti, ovvero che in relazione alla natura dell'opera, i contratti siano stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Tenendo presente che:



Comune dell'Aquila

- per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti;
 - per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.
- 2) Che i lavori siano contabilizzati con le modalità stabilite al capo IV del decreto 7 marzo 2018, n. 49 *Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*, in relazione alle modalità di determinazione e pagamento stabilite dal contratto, ovvero a corpo, a misura o parte a corpo e parte a misura.
 - 3) Che la presente disposizione sia pubblicata all'Albo Pretorio, inviata agli Ordini Professionali e alle Associazioni di categoria interessate.

Infine:

viste le numerose richieste di chiarimento che pervengono a questo ufficio circa le modalità di contabilizzazione dei lavori a corpo e la redazione delle relative perizie di variante in corso d'opera, si riepilogano di seguito, a chiarimento, le caratteristiche salienti dei contratti di appalto stipulati a corpo.


a. Caratteristiche salienti di un contratto a corpo

Nell'appalto a corpo l'appaltatore è obbligato a eseguire l'opera, come risultante dai disegni di progetto e dalle specifiche di capitolato, per il corrispettivo pattuito che è fisso e invariabile e non comporta, di conseguenza, misurazioni contabili di dettaglio nel corso dei lavori.

b. Il contratto a corpo nella ricostruzione post sisma a l'Aquila

I contratti di appalto relativi ai lavori della ricostruzione post sisma sono esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, tuttavia è opportuno precisare che il concetto di lavori a corpo, anche nei casi di non applicazione della norma speciale sui lavori pubblici, coinvolge sicuramente anche la contrattualistica nell'ambito privato. Infatti anche l'articolo n. 1666 del Codice Civile prevede che *Se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.*

In ogni caso, come anche riportato dall'ANAC nel parere protocollo n. 68390 del 29/04/2016, ...è chiara, quindi, la finalità perseguita dal legislatore con la disposizione in esame, volta a garantire che in relazione ai contratti stipulati ai fini della ricostruzione, anche di natura privata (ai sensi dell'art. 3 ter decreto legge 125/2010 convertito in legge n. 163/2010) e non soggetti alla disciplina in materia di contratti pubblici, vengano rispettate le prescrizioni contenute nel citato art. 11, legge n. 125/2015, poste a garanzia dei principi di legalità e trasparenza, trattandosi di opere eseguite con contributi pubblici, soggette per tale motivazione (anche) agli obblighi di tracciabilità ed alle verifiche della Corte dei Conti.



Comune dell'Aquila

A tal fine viene ricordato il vigente codice dei contratti pubblici che in merito alla modalità di stipula dei contratti prevede all'articolo 59 comma 5-bis:

in relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

In merito giova ricordare anche la deliberazione AVCP (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, ora ANAC) n. 51 del 21/02/2002:

«Nel contratto di appalto i cui corrispettivi sono stabiliti “a corpo”, l'offerente formula la propria offerta economica, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze e dei tecnici nonché modalità esecutive)».

Da ciò discende la immodificabilità del prezzo determinato “a corpo”, con assunzione a carico dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'offerta

5


Il concetto di immodificabilità del prezzo “a corpo” non è però assoluto e inderogabile:

il limite è rappresentato dalla stretta rispondenza dell'opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche (che comprendono le prestazioni tecniche dei vari materiali e componenti e le relative modalità esecutive) entrambi forniti dalla stazione appaltante e sulla base dei quali l'offerente ha eseguito i propri calcoli e proprie stime economiche e si è determinato a formulare la propria offerta, ritenendola congrua e conveniente rispetto alle prestazioni da eseguire....

c. Variazioni del prezzo a corpo

Per gli appalti a corpo i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell'appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere ordinate in più o in meno rispetto alle previsioni del progetto esecutivo; in sostanza la perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori conformi al progetto esecutivo e non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione, ma deve limitarsi a quantificare le diverse e/o suppletive lavorazioni ordinate e/o resesi necessarie rispetto ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche del progetto approvato.

Quanto sopra al fine di evitare la trasformazione, in sede finale, di un appalto a corpo in un appalto a misura.



Comune dell'Aquila

Tale equivoco è, infatti, frequente nella gestione dei contratti stipulati per i lavori di ricostruzione dove a seguito di originari contratti stipulati a corpo si perviene a contabilità effettuate a misura, soprattutto nei casi in cui la stima progettuale sia stata sovrastimata o sottostimata nella redazione del computo metrico iniziale.

Tale eventualità costituirebbe una prassi illegittima che apporterebbe un profondo cambiamento del sinallagma contrattuale, ovvero del rapporto di condizionalità reciproca tra le prestazioni.

L'appalto a corpo comporta, tuttavia, la necessità della completezza del progetto esecutivo, che deve essere redatto ad un livello tale da definire in modo perfettamente compiuto l'opera da realizzare, al fine di garantire la possibilità di individuare le singole parti dell'opera ed assicurare la perfetta rispondenza della medesima agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche.

Da tutto quanto sopra considerato ne deriva che causa di derogabilità alla immodificabilità del prezzo è esclusivamente la variazione, tipologica e dimensionale, dell'opera.

d. Il caso della rideterminazione del prezzo a corpo

La predeterminazione del sinallagma contrattuale viene meno quando:

- *vi sia una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o di lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo.*
- *vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto facente parte del contratto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l'oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri.*

6

Verificandosi una delle evenienze di cui sopra, ci si trova di fronte alla necessità di rideterminare il prezzo "a corpo", non assolvendo più quest'ultimo alla sua naturale funzione.


A chiarimento si riporta la deliberazione AVCP n. 56 del 03/12/2008

In caso di contratto di lavori stipulato a corpo, nessuna delle parti contraenti può pretendere una modifica del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente eseguite. Tuttavia, è evidente come l'importo dell'appalto possa subire modifiche in aumento o in diminuzione qualora in corso d'opera si manifesti, per cause riconducibili a quelle contemplate dalle disposizioni legislative vigenti, l'esigenza di introdurre modifiche al progetto posto a base d'appalto.

È quindi possibile che si verifichi un incremento o diminuzione dell'importo contrattuale per effetto di ulteriori o diverse lavorazioni rispetto a quelle contemplate dal contratto, mentre non è consentito che tale incremento derivi da un mero ricalcolo dell'importo delle opere sulla base dei prezzi unitari delle singole lavorazioni e delle quantità effettivamente eseguite».



Comune dell'Aquila



e. Definizione della contabilità a corpo

La contabilità a “Corpo” è la quantificazione economica dei lavori in appalto sulla base di entità adimensionali in ragione delle rispettive “percentuali” di avanzamento.

Tali unità adimensionali sono rappresentate dalle “Partite contabili” individuabili in percentuale (%).

Il termine “partite” è stato introdotto nella terminologia degli appalti con l’articolo 1666 (verifica e pagamento di singole partite) del codice civile per il pagamento all’appaltatore dei lavori in “proporzione” (percentuale) del loro avanzamento.

Le partite contabili, che possono essere a loro volta suddivise in sotto-partite, costituiscono l’insieme degli articoli in cui il computo metrico estimativo dell’opera nel suo complesso può essere suddiviso.

Ogni partita contabile può comprendere una o più articoli di computo metrico estimativo.

L’insieme di tutte le partite contabili, in cui viene suddivisa l’opera, deve formare il 100% dell’opera stessa, costituendo ogni singola unità una specifica percentuale dell’intero lavoro, così come riportato nel computo metrico estimativo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Roberto Evangelisti

